2019

COMUNE DI ZERBOLO'

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ZERBOLÒ.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 19.10.2019.

INDICE GENERALE

CAPO I - PRNICIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del presente regolamento e definizioni
Art. 2 - Finalità e trattamento dei dati personali.
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 3 - Notificazione
Art. 4 - Responsabile
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
Art. 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 6 - Obblighi degli operatori
Art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
Art. 8 - Informazioni rese al momento della raccolta
Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 9 - Diritti dell'interessato
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI
Art. 10 - Sicurezza dei dati
Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 12 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
Art. 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 14 - Comunicazione
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 15 - Tutela
CAPO V – MODIFICHE – RINVIO – ENTRATA IN VIGORE
Art. 16 - Modifiche regolamentari
Art. 17 - Norma di rinvio
Art. 18 - Entrata in vigore

CAPO I - PRICIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza, gestito ed impiegato dal Comune di ZERBOLÒ, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, ne regola l'uso nei limiti imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 e dal D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE". Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs.10 Agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE" e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

a. Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b. per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d. per "titolare", l'Ente Comune di ZERBOLÒ, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i. per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l. per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 - Finalità e trattamento dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. L’uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità perpetuati sul territorio comunale che possono determinare danno ai cittadini, compresi gli immobili di proprietà o in gestione all’Amministrazione, i monumenti di rilevante importanza, i beni di proprietà od in gestione all’Amministrazione, nonché per controllare il corretto deposito dei rifiuti. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell’azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l’intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.

3. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di ZERBOLÒ, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D. Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, dalla L. R. 14.04.2003 n. 3, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

4. L’attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 3 Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Il Comune di ZERBOLÒ nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di cui ai sensi e per gli effetti dell’art.9 Paragrafi 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 4 - Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal DPR 318/99 e il costante controllo sull’uso delle immagini inquadrate e raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. Tale figura, che sarà da ora denominata anche “Responsabile dell’impianto”, potrà individuare gli incaricati del trattamento di cui al Regolamento UE 2016/679, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Egli custodisce le chiavi dell'armadio contenente il server dove sono conservate le registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

6. Copia delle chiavi dell'armadio contenente il server sono custodite in busta sigillata in apposito armadio di sicurezza/cassaforte nel posto stabilito dal Sindaco di concerto con il Responsabile del trattamento, a disposizione dell'incaricato dell'Amministrazione per la manutenzione degli edifici comunali per evenienze improvvise e/o guasti elettrici e/o telefonici.

7. La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentito solamente al Sindaco, quale autorità di sicurezza locale e di protezione civile, al responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati addetti di cui al comma 1 ed al personale esterno addetto alla manutenzione in concerto con il Responsabile del trattamento.

8. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 7, devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti e dell'incaricato di cui al comma 6 per interventi urgenti e registrate in apposito registro. Successivamente il responsabile del servizio o l'incaricato addetto, provvederà immediatamente a cambiare il codice.

9. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

10. Ogni accesso, per qualunque scopo, al sistema operativo della videosorveglianza, dovrà essere intercettato dal sistema di gestione della sicurezza nell'ambito del sistema operativo della Rete Comunale. Tale sistema di controllo e validazione degli accessi di rete (Active Directory, nella attuale configurazione) registrerà su apposito archivio di log degli eventi: le credenziali di accesso, la data, l'ora dell'accesso ed il dettaglio delle operazioni effettuate. Il contenuto dell'archivio di log sarà periodicamente stampato ed archiviato a cura del responsabile della gestione e del trattamento

11. Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati addetti, anche il personale esterno addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza delle password a loro assegnate.

12. In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare e consegnare all'incaricato di cui al comma 1, il codice e le chiavi di accesso al sistema dati in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, tenuta del registro, conservazione e assoluta riservatezza.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.2, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale. Il sistema di videosorveglianza è integrato con le apparecchiature di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

3. L'utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, trova specifica disciplina nelle disposizioni dettate dal Garante della Privacy nel decalogo dell'8 Aprile 2010 al paragrafo 5.3, nonché dalla specifica normativa di settore.

4. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede comunale. In questa sede le immagini potranno essere visualizzate su monitor e saranno registrate. Le registrazioni dovranno essere conservate ai sensi di legge per ragioni di sicurezza urbana per un massimo di otto giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato o nell'ipotesi di cui all'art. 7, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente,

saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

5. Utilizzo di “BodyCam” – È previsto l’utilizzo di dispositivi di ripresa indossabili, qualora gli agenti della Polizia Locale (o altro personale adeguatamente incaricato) debbano intervenire in circostanze per le quali è manifesta l’esigenza di prevenire e/o contrastare: aggressioni, furti, atti vandalici ed in ogni caso per motivi di sicurezza dei cittadini e degli operatori. La registrazione delle immagini dovrà avvenire in conformità con quanto previsto dal Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 08/04/2010. Inoltre:

- Le BodyCam non potranno rimanere costantemente accese, ma saranno attivate dagli Operatori di Polizia Locale solo in presenza di un pericolo concreto per le persone o le cose.
- Un led rosso ne segnalerà l’attivazione.
- I dispositivi di ripresa potranno sia:
    - Trasmettere le immagini alla sala operativa in tempo reale.
    - Salvare localmente i dati di ripresa su scheda di memorizzazione SD. In questo caso al rientro dell’Operatore i dati contenuti nella scheda SD saranno trasferiti sul server della Videosorveglianza Comunale con successiva formattazione della scheda di memoria del dispositivo indossabile.

6. Dispositivi di ripresa a bordo dei mezzi della Polizia Locale o altri mezzi di proprietà del Comune di Zerbolò. È previsto l’utilizzo di dispositivi di ripresa a bordo dei mezzi della Polizia Locale, o altri mezzi di proprietà del Comune di Zerbolò, per finalità di sicurezza urbana, sicurezza del trasporto o *Street Control*.

Al riguardo dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al precedente comma 5, inoltre, sul veicolo sul quale sarà posizionata la telecamera mobile dovrà essere posta, con adeguata evidenza, una indicazione segnaletica riguardante il dispositivo di ripresa.

Art. 6 - Obblighi degli operatori

1. L’utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L’utilizzo delle telecamere, per le finalità e nei modi previsti dal presente regolamento, è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre esso non potrà riguardare le proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai

fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile dell'impianto provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente Art. 6, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o informatici.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

5. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

6. È fatta salva la possibilità di collegamento con possibilità di visione delle immagini presso la competente stazione dei Carabinieri.

Art. 8 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di ZERBOLÒ, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, in corrispondenza dei principali varchi stradali diretti verso il centro abitato, su cui sarà riportata la seguente dicitura: "Territorio Comunale soggetto a Videosorvegliata", secondo quanto previsto in materia dal garante per la protezione dei dati personali.

Lo stesso tipo di segnaletica potrà essere disposta in corrispondenza di aree sensibili all'interno del perimetro del centro abitato a seguito di specifica indicazione da parte del Titolare del trattamento dei dati personali.

2. Copia del presente regolamento, unitamente al nominativo del Responsabile del trattamento dati ed ogni altra notizia utile relativo all'impianto di videosorveglianza saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 9 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c. di ottenere, a cura del titolare o del responsabile del trattamento, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso

soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

1. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, al titolare o al responsabile che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni; l'istanza dovrà essere corredata altresì dalla fotocopia del documento di identità dell'interessato.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. In conformità con il Regolamento Europeo 679/2016 GDPR, il Sistema di Videosorveglianza ha adottato tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate in conformità con i contenuti dell'Art.5 Lettera f) del medesimo Regolamento.

2. L'impianto di conservazione delle immagini risulta contenuto in armadio chiuso e non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo. I server e gli altri strumenti elettronici utilizzati per l'erogazione del servizio di videosorveglianza sono ad accesso limitato al Responsabile del trattamento o soggetti incaricati. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati particolari" ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dal DPR 318/99.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 5, comma 3.

4. Sono applicabili integralmente le misure minime di sicurezza previste dall'organizzazione dell'Ente in materia di sicurezza informatica.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a. distrutti;

b. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 12 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 5 e dall'art. 6 del Regolamento U.E. 679/2016.

2. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e tali per cui, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20/05/1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, escluse le attività di analisi dei dati aventi finalità istituzionali.

Art. 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dall'Art. 82 e nel considerando 146 del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 14 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di ZERBOLÒ a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento da parte del titolare o del responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati quando richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 15 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall' art. 77 del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V - MODIFICHE – RINVIO – ENTRATA IN VIGORE

Art. 16 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono, comunque, modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

4. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché alla normativa vigente, sia speciale che generale.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Statuto e dalla normativa in materia.